

# Provincia di Rieti

## REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

(art. 34 - 13° comma Legge Regionale 17/95)

### Articolo 1

#### Disciplina della caccia al cinghiale

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 34 comma 13 della legge regionale 17/95, disciplina la caccia al cinghiale in braccata e/o in battuta nelle aree di gestione faunistico-venatoria per tale specie, individuate quali zone o aree di caccia "vocate", e nel restante territorio di competenza.

Ciò al fine di:

- 1) promuovere una più attenta organizzazione che contribuisca ad evitare possibili incidenti ai cacciatori tutti e a quanti usufruiscono, per altre attività, dei terreni interessati alla caccia;
- 2) determinare un maggior rispetto verso le altre forme di caccia;
- 3) ottenere e mantenere nel tempo presenza e produttività della specie in modo equilibrato e compatibile con le caratteristiche ecologiche e di assetto agro-forestale del territorio dei singoli ATC che a ciò collaborano.

### Articolo 2

#### Registro delle squadre e delle zone o aree di caccia

Presso l'Amministrazione Provinciale di Rieti, sezione Caccia, è istituito il registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale in battuta.

È istituito altresì il registro dei comprensori, il cui perimetro potrà coincidere in tutto o in particole con quello di un singolo comune o di due o più comuni e che conterranno al loro interno, debitamente catalogate, le aree di caccia particolarmente vocate ove la caccia al cinghiale si può esercitare anche in battuta e/o braccata.

Tali aree vocate dovranno avere un'estensione possibilmente omogenea all'interno di ogni singolo comprensorio, minima di 200 ha e massima di 500 ha catastali, dovranno interessare territori boscati per almeno il 75% e non dovranno essere attraversate da strade provinciali o di interesse superiore.

Qualora fosse necessario individuare aree attraversate da tali strade, poiché diversamente non raggiungerebbero la superficie minima, saranno divise in due settori e la battuta potrà svolgersi in uno di essi, di volta in volta a scelta della squadra.

Non si esclude l'individuazione di zone tagliate da strade che le attraversano interamente su ponti, viadotti e gallerie.

Inoltre almeno il 20 % del territorio di ciascun comprensorio, anche se interamente vocato, dovrà rimanere libero sia per alleviare l'interferenza sullo svolgimento delle altre forme di caccia e sia per esercitare sulla specie cinghiale una minore pressione venatoria.

Comunque in ciascun comprensorio prevalentemente vocato, come risulta dal Piano Faunistico Venatorio, s'individua un numero di zone in ragione di almeno una ogni 25 cacciatori che vi risiedono (si calcola sui dati della stagione precedente e si approssima per difetto) derogando, se necessario, dalla superficie minima.

Nei comprensori non prevalentemente vocati le zone sono individuate sulla base delle caratteristiche del territorio in deroga ai limiti di superficie minima e indipendentemente dal numero dei cacciatori.

Le aree, individuate dalla Provincia di Rieti -servizio caccia- e sottoposte all'applicazione del regolamento vigente, sono riportate su apposita cartografia le cui risultanze ne divengono particolare integrante e sostanziale.

Essa resta a disposizione per la libera e gratuita consultazione degli interessati presso gli uffici della Sezione Caccia della Provincia.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio Provinciale entro il 31 luglio di ogni anno.

### **Articolo 3** **Costituzione delle squadre ed iscrizioni**

L'iscrizione della squadra potrà essere richiesta esclusivamente dal RESPONSABILE, cacciatore, **residente in Provincia di Rieti** (per quelle di nuova costituzione), che ricada in una delle seguenti condizioni:

- 1) Ha superato un corso per selecontrollori organizzato dall'Amministrazione Provinciale;
- 2) È stato individuato, per almeno tre anni, come responsabile di squadra che ha operato nel territorio provinciale di Rieti;
- 3) È stato componente, per almeno 5 anni, di una squadra che ha operato nella Provincia di Rieti;

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e/o in battuta devono presentare domanda all'Amministrazione Provinciale entro il 10 settembre di ogni anno (per la corrente stagione 06/07 entro le ore 12.00 del 29 settembre, come pure le integrazioni o le modifiche alla domanda già depositata) con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione assunta dalla squadra.
- b) distintivo adottato. (si può fare riferimento se già depositato)
- c) indirizzo e recapito telefonico del responsabile.
- d) elenco nominativo dei componenti.
- e) nominativi di coloro che possono svolgere il ruolo di capo-braccata e/o battuta.
- f) Indicazione del comprensorio e all'interno di esso, dell'area dove s'intende esercitare la caccia in braccata e/o in battuta.

Le richieste di cui al precedente comma, redatte in carta semplice, potranno essere presentate anche a mano e dovranno contenere allegata, per ciascun componente, la richiesta di adesione alla squadra (redatta su apposito modello Allegato A) e la fotocopia del tesserino venatorio Regionale, valido per la stagione venatoria in corso, nella pagina contenente i dati identificativi. Chi ha la licenza di caccia in fase di rinnovo, dovrà autocertificare tale situazione e fornire appena possibile la fotocopia di cui sopra.

Ogni squadra può essere costituita, di norma, da un minimo di **12** ad un massimo di **40** cacciatori. Ad ognuna di esse potrà essere assegnata una zona nel comprensorio scelto, sino ad esaurimento

delle zone disponibili e in base alla graduatoria determinata dai punteggi stabiliti al successivo Articolo. 6, dopo che sono state confermate le zone alle squadre che hanno acquisito il diritto al loro mantenimento per aver svolto almeno 15 battute nell'anno precedente, presentato almeno il 80% dei componenti dell'anno precedente e adottato un adeguato piano di interventi, approvato dalla Provincia, come specificato sempre all'Articolo.6 del presente regolamento.

Per eventuali squadre escluse, perchè il comprensorio dalle stesse scelto è incapiente, si procede all'assegnazione nel comprensorio più prossimo che abbia disponibilità.

È facoltà dell'Amministrazione Provinciale iscrivere le squadre provenienti da altre province o regioni in attuazione del principio della reciprocità.

Nel caso che le richieste di quest'ultime fossero eccedenti la disponibilità delle zone si procede a sorteggio.

Qualora l'accordo con le altre Amministrazioni Provinciali, demandato all'Assessore competente, non fosse raggiunto, l'Amministrazione Provinciale di Rieti provvederà alla cancellazione delle squadre già iscritte.

Pertanto possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e/o battuta, esclusivamente le squadre che, effettuate le comunicazioni di cui al precedente comma, sono state autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio provinciale e a ciascuno deve essere assicurata l'iscrizione, qualora ne faccia richiesta, alla squadra che opera nella zona ove lo stesso è residente.

In particolare deve conoscere ed accettare le seguenti condizioni:

- 1) Ogni componente le squadre, nei giorni di cui al successivo Articolo.9 (mercoledì, sabato e domenica per il periodo consentito ), può esercitare la caccia al cinghiale solo e soltanto in battuta all'interno della zona assegnata alla propria squadra.
- 2) Negli stessi giorni non può esercitare la caccia al cinghiale in territorio libero e ne in zone assegnate ad altre squadre a meno di non essere ospite di battute in atto.
- 3) All'interno della zona assegnata alla propria squadra, in presenza di battuta, può esercitare solo la caccia al cinghiale.
- 4) Nei giorni di lunedì e giovedì può cacciare il cinghiale in forma singola solo in territorio libero.

Fino al raggiungimento del limite numerico massimo fissato per la costituzione di ogni squadra possono iscriversi in essa, altri cacciatori residenti in Provincia di Rieti anche dopo la presentazione della domanda purché, prima di svolgere tale attività, sia pervenuta preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale di Rieti e siano effettuate le operazioni di norma per l'iscrizione.

L'Amministrazione Provinciale assegnerà ad ogni squadra un numero distintivo, un blocco con i verbali ed una TABELLA ORIGINALE indispensabile per l'occupazione della zona assegnata e lo svolgimento della braccata e/o battuta, previa la presentazione della ricevuta di versamento della somma prevista al successivo articolo 6 e dei tesserini venatori di tutti i componenti della squadra, come risulta dalla domanda d'iscrizione, per farvi apporre l'annotazione relativa all'iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale.

La mancata presentazione anche di un solo tesserino comporta, per la squadra, la revisione dei punteggi e dei diritti di cui al successivo Articolo. 6 e per il componente l'impossibilità a particolare per anni tre a qualsiasi squadra operante nel territorio della Provincia.

## **Articolo 4**

### **Numero dei partecipanti**

La caccia al cinghiale in braccata e/o in battuta può essere effettuata da almeno 8 componenti la squadra . Dalla stagione 2006/07 gli ospiti sono ammessi solo nel periodo 1 Novembre-31 Dicembre, sino a due per ogni battuta e ognuno per un massimo di tre volte in una stagione, senza concorrere al raggiungimento del numero minimo necessario.

Ogni partecipante deve attestare la propria presenza con la firma nello spazio assegnato sulla scheda.

L'originale e la copia della scheda, regolarmente compilate e barrate nelle righe non utilizzate prima che la battuta abbia inizio, devono essere poste a disposizione, da parte del capobattuta , degli organi di controllo ad ogni richiesta.

Ogni componente la squadra dovrà, pena l'esclusione nella successiva stagione, partecipare ad almeno 12 braccate e/o battute.

È data la possibilità a due squadre, già autorizzate nella precedente stagione e che ne mantengono il diritto, di fondersi in un'unica squadra con un massimo di 50 componenti, e di accorpate le rispettive zone, se confinanti, sino alla superficie complessiva di 700 ettari.

## **Articolo 5**

### **Aree o zone di caccia**

L'Amministrazione Provinciale, in collaborazione con gli ATC e, qualora necessaria, con il CFS, con le Associazioni venatorie ed i cacciatori capo-braccata e/o capo-battuta, provvederà ogni anno, con atto del Consiglio, almeno 30 giorni prima della scadenza per la richiesta d'iscrizione delle squadre, a confermare o modificare, in tutto o in parte, il perimetro dei comprensori.

Altresì con atto della Giunta Provinciale si potrà modificare sia il numero che la superficie delle Aree di caccia all'interno degli stessi comprensori, sulla scorta della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale ed altri fattori che né possano inficiare la valenza.

L'Amministrazione Provinciale di Rieti, a seguito di verifiche annuali effettuate dal personale dipendente e per comprovati motivi di tutela della specie, può vietare la caccia al cinghiale in braccata e/o battuta, per periodi limitati, nelle zone deputate alla caccia.

## **Articolo 6**

### **Assegnazione dei comprensori e aree di caccia prescelte**

A seguito dell'iscrizione annuale delle squadre al registro Provinciale per la Caccia al cinghiale in braccata e/o battuta, l'assegnazione al comprensorio prescelto, avviene tenendo conto dei punteggi fatti valere da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione, senza possibilità di revisione:

- per ogni componente residente nel comprensorio,  
(da almeno 24 mesi se nuovo componente e allegando autocertificazione.) punti 8
- per ogni componente nato nel comprensorio: punti 4
- per ogni componente proprietario nel comprensorio di terreni o fabbricati censiti come unità abitativa (allegare visura catastale): punti 3
- per ogni componente residente nella provincia di Rieti: punti 2

- per ogni componente residente nel Lazio: punti 1

i punti sono validi per una sola tipologia, quella più favorevole, e vanno indicati nell'allegato B, unito alla domanda, per la stesura della graduatoria delle squadre richiedenti.

In ogni comprensorio saranno iscritte squadre in numero non superiore al numero delle zone individuate nel comprensorio stesso dall'Amministrazione Provinciale.

La priorità è attribuita secondo il più alto numero di punti della squadra.

Nel caso di incapacità di tutte le squadre richiedenti uno stesso comprensorio, si escludono quelle con minor punteggio e, a parità, l'iscrizione avverrà mediante sorteggio effettuato alla presenza dei rispettivi responsabili.

Le squadre non sorteggiate o escluse saranno assegnate d'ufficio nei comprensori limitrofi se capienti.

Le squadre assegnate ad un comprensorio con le modalità di cui ai commi precedenti potranno esercitarvi il diritto di caccia in battuta per l'intera stagione venatoria soltanto in una delle zone individuate nel registro Provinciale e concordata fra le squadre stesse.

In mancanza di accordo, varrà il maggior punteggio calcolato sui requisiti:

- residenza, da almeno 24 mesi, nel comune ove ricade la zona richiesta : punti 3
- residenza, da almeno 24 mesi, nella frazione interna alla zona richiesta : punti 6
- proprietà all'interno della stessa: punti 2

A parità è prevalente quello totale, come calcolato per l'iscrizione al comprensorio.

Le zone individuate nel registro dei comprensori e delle aree vocate ma non assegnate vengono ricomprese nel restante territorio libero mentre quelle assegnate a ciascuna squadra dovranno essere, a cura della stesse, tabellate lungo il perimetro in tutti gli accessi (strade, sentieri, tratturi) con idonei cartelli che riportino la scritta: "ZONA ASSEGNATA PER LA CACCIA AL CINGHIALE ALLA SQUADRA RI \_\_\_\_\_"

Tale tabellazione dovrà restare per tutto il periodo ammesso alla caccia al cinghiale, come stabilito dall'Amministrazione Provinciale.

A seguito di quanto sopra, prima dell'apertura della caccia al cinghiale, il responsabile della squadra dovrà pagare, con le modalità appositamente comunicate, pena la cancellazione della stessa dal registro provinciale, una somma pari a € 15,00 per ogni componente la squadra che abbia la residenza anagrafica e/o venatoria in uno degli ATC della provincia di Rieti e una somma di € 70 per ogni altro componente. L'Amministrazione finalizzerà tali introiti al controllo sanitario dei capi abbattuti ed alla gestione del territorio.

Le quote d'iscrizione per ogni componente potranno essere annualmente aggiornate con delibera di Giunta Provinciale.

Dalla stagione venatoria 2007/08 la conferma dell'iscrizione nel registro Provinciale delle squadre e il mantenimento della zona, per ogni anno successivo, da parte della squadra assegnataria è subordinato allo svolgimento di almeno 15 battute nella stagione precedente, alla presenza di un numero di componenti almeno uguale al 80% di quello dell'anno in cui è avvenuta l'assegnazione e all'attuazione di un adeguato piano di interventi che comporti: semine di raccolti a perdere o foraggiamenti, eventuale ripristino e mantenimento dei sentieri, eventuale ripulitura delle fonti e realizzazione di insogli e/o punti di abbeveraggio e comunque interventi di riqualificazione ambientale, stimabili in almeno 3 euro per ogni ettaro assegnato.

Tale piano dovrà essere presentato all'Ufficio caccia della Provincia entro il 15 febbraio di ogni anno per essere valutato e approvato da apposita commissione, alla quale partecipano gli ATC, che ne verificherà inoltre l'attuazione prima dell'inizio della successiva stagione.

Ove una squadra non rispetti quanto sopra perderà ogni diritto acquisito.

Mentre se lo rispetta potrà anche richiedere un'estensione del 10% della propria area, che verrà concessa se le caratteristiche e la superficie già utilizzata del comprensorio lo consentono, anche in deroga del limite massimo di estensione di cui all'Articolo.2.

L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Provinciale, potrà provvedere all'incentivazione dei piani, percentualmente al valore degli stessi, con parte dei proventi delle quote d'iscrizione sopra indicate.

Le squadre autorizzate in uno stesso comprensorio possono presentare all'Amministrazione provinciale proposte diverse di regolamentazione in merito all'assegnazione delle zone di caccia all'interno dei comprensori stessi.

Nel caso di mobilità delle squadre fra le zone del comprensorio, i componenti le stesse possono cacciare il cinghiale in battuta solo nella zona occupata dalla squadra di appartenenza e sono tenuti al rispetto di quant'altro riportato nel presente regolamento.

L'elenco delle zone assegnate alle squadre nonché i nominativi dei componenti le stesse sarà inoltrato ogni anno, a cura dell'Amministrazione Provinciale, ai Comuni ed agli Organi di Vigilanza Venatoria.

## **Articolo 7**

### **Schede di controllo**

L'amministrazione Provinciale consegnerà una scheda, facente parte dello stesso verbale di battuta, che, completata in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnata al settore caccia entro i 20 giorni successivi a quello della chiusura della caccia al cinghiale unitamente alla TABELLA ORIGINALE. Tale scheda contiene, oltre l'elenco dei partecipanti, giorno, durata e località dello svolgimento della braccata e/o battuta, il numero dei capi abbattuti con l'indicazione del sesso e del peso stimato, che alla Provincia consente la verifica del rispetto del presente regolamento e la gestione della specie.

La mancata riconsegna delle schede e della Tabella entro i termini stabiliti comporta la non iscrizione della squadra per la stagione venatoria successiva.

L'abbattimento dei selvatici dovrà essere documentato, per ogni battuta, dalle schede di controllo redatte dal capo-braccata e/o capo-battuta e da certificato rilasciato dal Veterinario, incaricato dalla A.S.L., da allegare alla relativa scheda di controllo.

È fatto obbligo alle squadre di collaborare con l'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione dei dati biologici che dovessero rendersi necessari.

## **Articolo 8**

### **Aree interprovinciali**

Eventuali aree idonee per la caccia al cinghiale ricadenti su territori di più Province, saranno individuate ed assegnate previo accordo fra le Province interessate.

## **Articolo 9**

### **Giorni destinati alle battute e segnalazione delle stesse**

Ogni squadra dovrà attenersi alle seguenti norme:

a) le braccate e/o battute di caccia al cinghiale possono essere effettuate esclusivamente nei giorni di MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA.

b) per effettuare la braccata e/o battuta di caccia al cinghiale, ogni squadra deve apporre, nella località predefinita, la TABELLA ORIGINALE rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti, deve compilare la scheda dei partecipanti e deve segnalare l'area interessata.

L'inizio della braccata e/o battuta non può avvenire prima di aver ultimato le operazioni di tabellazione e di compilazione del verbale .

L'apposizione della tabella originale non può avvenire oltre le ore 09,00 del giorno della braccata e/o battuta.

c) i cartelli di avviso obbligatori, ben visibili, posti alle vie di accesso alle zone interessate, di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 25, possono essere apposti dalle ore 15,00 del giorno precedente quello di braccata e/o di battuta alle ore 9,00 del giorno in cui si effettua la braccata e/o battuta stessa e dovranno indicare:

- la denominazione della squadra;
- la dicitura "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO";

d) i cartelli di segnalazione debbono essere immediatamente rimossi al termine della battuta, o entro le ore 9.00 qualora si decidesse di non effettuarla.

e) nel caso si effettui la braccata e/o battuta nel giorno di sabato e della successiva domenica la tabellazione di cui ai punti b) e c) potrà essere mantenuta fino al termine della battuta di domenica;

f) ciascun partecipante alla battuta deve indossare, in maniera visibile, il distintivo della squadra che l'ha organizzata; dovrà altresì indossare, ai fini della prevenzione di possibili incidenti, idoneo giubbotto o gilet ad alta visibilità di colore arancione o giallo.

## **Articolo 10**

### **Responsabile della braccata e/o battuta**

Ciascuna squadra deve garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) Per ogni braccata e/o battuta deve essere designato un capo-braccata e/o capo-battuta che deve essere in possesso della copia dell'elenco dei partecipanti;

b) il capo-braccata e/o capo-battuta deve essere individuato tra coloro preventivamente indicati nella comunicazione all'Amministrazione Provinciale di cui all'Articolo.3 comma 2 lett.e;

c) il capo-braccata e/o capo-battuta organizza, dirige la braccata e/o battuta ed in particolare:

- controlla il numero e l'elenco dei partecipanti;
- è responsabile della regolarità dell'apposizione e della rimozione dei cartelli e della tabella originale di cui all'Articolo 9 del presente regolamento.
- controlla il numero dei capi abbattuti ai sensi del successivo Articolo. 12
- redige il verbale di braccata e/o battuta.

### **Articolo 11**

#### **Modalità di battuta**

È vietato usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati (Articolo.37 comma 1 lett. u L.R.17/95) pertanto, le cartucce da utilizzare per l'abbattimento dei cinghiali dovranno essere caricate esclusivamente a palla e durante la battuta è consentita la sola detenzione di cartucce caricate a palla o a salve.

Le battute si effettuano solo con ausiliari che dall'anagrafe canina risultano "cani da caccia"

È vietato, inoltre arrecare danno o disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata con fuochi o altri sbarramenti oppure con l'uso di sostanze repellenti o di materiale inquinante atto a sospingere i cinghiali nella direzione voluta.

La contravvenzione al divieto di cui al comma precedente comporterà la cancellazione dal registro provinciale per anni 1 della squadra e di ogni singolo componente della stessa. La reiterazione della contravvenzione al divieto comporterà la cancellazione definitiva.

Due o più squadre, anche se regolarmente iscritte nel registro provinciale, non possono cacciare congiuntamente.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'immediata revoca, per la stagione in corso e per quella successiva, dell'iscrizione delle squadre al registro Provinciale.

### **Articolo 12**

#### **Abbattimento dei cinghiali**

Ciascuna squadra può abbattere giornalmente un numero di cinghiali non superiore ad un terzo del numero dei cacciatori partecipante alla braccata e/o battuta fatti salvi, per le stagioni venatorie future, eventuali disposti di legge riportati nel Calendario Venatorio Regionale.

Nel caso in cui la squadra non sia composta da un numero multiplo di 3, il numero dei capi abbattibili dovrà essere arrotondato per difetto.

Nell'intera stagione ciascuna squadra potrà abbattere un numero di cinghiali non superiore al doppio dei propri iscritti. Per il controllo saranno consegnati dall'Ufficio Caccia, in numero adeguato, idonei contrassegni da apporre sull'orecchio dell'animale, prima che sia trasportato.

L'inosservanza di quanto sopra determina la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione della squadra per anni 3 dal Registro Provinciale.



L'Amministrazione Provinciale, sulla base dei dati di consistenza e produttività della popolazione dei cinghiali nel territorio provinciale, direttamente rilevati, o forniti dagli ATC, può formulare alla Regione proposte di carniere giornaliero e stagionale relativo alla specie cinghiale e può modificare i limiti di cui sopra.

Tali proposte di carniere dovranno essere calcolate attraverso l'incremento utile annuo probabile della specie ed in relazione al numero di squadre iscritte nell'anno precedente nel registro previsto dal presente regolamento

Le squadre collaborano con l'Amministrazione Provinciale ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale, anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti.

Ai fini del miglior controllo dei carnieri giornalieri ed annuali stabiliti, la Provincia può richiedere, ai responsabili delle squadre, forme di comunicazione diretta ed immediata sui capi abbattuti, anche al fine di accertare se sono stati raggiunti i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Il cinghiale inseguito che esce dalla zona tabellata non appartiene più alla squadra ed è consentito il solo recupero del cane o dei cani inseguitori. Se entra in un'altra zona tabellata appartiene alla squadra che vi opera ed i cani possono essere recuperati dopo comunicazione al rispettivo capo battuta. Se il cinghiale è ferito, l'abbattimento, in terreno libero, può essere effettuato con l'ausilio di cane "limiere" abilitato e il cui conduttore sia dotato del relativo brevetto. Per la stagione venatoria 2006-2007 è consentito il recupero del cinghiale ferito anche al solo caposquadra o ad uno dei capi battuta.

Durante la braccata e/o battuta al cinghiale è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina ed eccezione della Volpe.

### **Articolo 13**

#### **Controlli sanitari**

Tutti i capi di cinghiali abbattuti sia dalla squadra in battuta che dai singoli cacciatori dovranno essere sottoposti a controllo sanitario ed all'esame trichinoscopico, come previsto dalle

norme in vigore, a cura dei veterinari incaricati dalla Azienda Sanitaria Locale le cui prestazioni in favore delle squadre sono determinate con apposita convenzione e finanziate dalle quote d'iscrizione versate annualmente dalle stesse.

A tale scopo saranno istituiti appositi punti di ritrovo e/o servizio di raccolta di campioni da analizzare. Sarà cura del responsabile di ogni squadra o suo delegato avvertire il Servizio incaricato al controllo sanitario.

### **Articolo 14**

#### **Danni**

Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture ed agli allevamenti durante la braccata e/o battuta, risponderanno i partecipanti alla stessa, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.

## **Articolo 15**

### **Braccate e/o Battute al cinghiale svolte in A.F.V.**

Le braccate e/o battute che si effettuino in A.F.V. dovranno avvenire nel rispetto degli articoli 4,7,9,10,11,12,13 del presente regolamento.

Nel caso che la specie cinghiale faccia parte dell'indirizzo faunistico dell'azienda, la stessa ne regola il prelievo venatorio secondo un piano presentato e approvato dall'Amministrazione Provinciale.

Ove non ne faccia parte, per l'abbattimento dei cinghiali al concessionario è assicurata, con le modalità indicate all'articolo 3, l'iscrizione di una o più squadre.

In ogni caso i componenti delle squadre che operano all'interno delle A.F.V. non devono risultare iscritti ad altra squadra operante in Provincia di Rieti

## **Articolo 16**

### **Sanzioni**

All'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica, al capo-braccata e/o capo-battuta e ad ogni trasgressore, la sanzione di €103.00 prevista al comma 30 dell'Articolo.47 della legge regionale n.17 del 2.5.1995, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione sia del regolamento stesso che delle normative Statali e Regionali.

Dopo due sanzioni in una stessa stagione venatoria i trasgressori saranno definitivamente esclusi dall'appartenenza a qualsiasi squadra.

## **Articolo 17**

### **Norme transitorie**

Per i non iscritti ad alcuna squadra, ma con regolare iscrizione all'ATC, la caccia al cinghiale è consentita in territorio libero e nelle zone assegnate se non v'è in atto la battuta, nei giorni stabiliti dal calendario venatorio della Regione Lazio, in forma singola o al massimo da tre cacciatori, con l'obbligo dei controlli sanitari di cui all'articolo13 del presente regolamento, indossando apposito giubbino ad alta visibilità e nel periodo stabilito dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.

L'abbattimento casuale del cinghiale da parte di cacciatore che si trovi a svolgere altre forme di caccia è possibile in territorio libero e in zone assegnate ove non sia in atto la battuta con l'obbligo dei controlli sanitari.

Nelle aree vocate, anche durante le battute, i cacciatori non appartenenti alle squadre possono esercitare a tutte le specie con esclusione del cinghiale.

Intolleranze nei confronti di altre forme di caccia, a seguito di rapporto da parte degli Organi di Controllo comportano la revoca dell'assegnazione della zona alla squadra.

I mezzi per l'esercizio venatorio, sono quelli consentiti e indicati all'articolo 21 della L.R.17/95.

Ai fini della sicurezza, solo nella caccia in battuta, sono utilizzabili apparecchi radio ricetrasmittenti "LPD".

Ogni anno, entro il 20 settembre, l'Amministrazione Provinciale determinerà il periodo nel quale è consentita la caccia al cinghiale nel territorio di propria competenza sulle indicazioni contenute nel calendario venatorio Regionale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento che, a cura del responsabile della squadra, dovrà essere fornito in copia a ciascun componente si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE  
(Arch. Pasquale Zangara)

L'ASSESSORE  
(Dott. Giacomo Marchioni)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
(Dott. Fabio Melilli)